



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

CONVENZIONE

Il giorno 30 del mese di Marzo dell'anno 2006, in Roma

tra

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione (C.F. n. 80237250586), di seguito indicato come "Ministero", rappresentato dal Direttore Generale Dottorssa Vera Marincioni, autorizzata ad impegnare formalmente e legalmente l'amministrazione che rappresenta,

e

il Comune di Benevento (C.F. 0007427020), di seguito indicato come Comune, nella persona del Dottor Sandro Nicola D'Alessandro, in qualità di Sindaco, autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente il Comune di Benevento, domiciliato per ragioni della carica nella sede in via Annunziata, Palazzo Mosti – 82100 Benevento,

PREMESSO

- che il Comune di Benevento, in qualità di soggetto promotore capofila, nell'ambito dell'Accordo quadro stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha presentato il progetto "Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio – Calidone";
- che all'Allegato 16.1 del predetto Accordo vengono definiti gli adempimenti posti a capo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da attuare con il Documento 18 "Valutazione delle Politiche Occupazionali";
- che il Comune di Benevento ha presentato, con nota n.10 del 4.1.06, la Riprogrammazione della terza annualità del Documento di attuazione n. 18 "Valutazione delle Politiche Occupazionali" del PRUSST Calidone;
- che con Decreto Direttoriale n. 9/Cont/I/2006 del 9 marzo 2006 è stato approvato e disposto un contributo finanziario di € 1.780.000,00 a favore del Comune, per la realizzazione della terza annualità del progetto;



TENUTO CONTO

- della legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante "Legge Quadro in materia di formazione professionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- del decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- del R.D. 18.11.1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- della disponibilità sul capitolo 7007 - spese per attività di ricerca, studio e sperimentazione - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, legge 236/93 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui al decreto legge 20 maggio 1993, n.148, articolo 9, comma 5, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

ART. 2

Il Comune provvederà all'organizzazione e realizzazione delle attività previste per l'esecuzione del progetto i cui contenuti, le modalità d'attuazione ed il relativo piano finanziario sono descritti nel documento di attuazione n. 18 "Valutazione delle politiche occupazionali"- Riprogrammazione terza annualità - dell'Allegato 16.1 dell'Accordo Quadro del PRUSST "Calidone" e che costituisce parte integrante del presente atto.

ART. 3

Il Comune avrà cura che la terza annualità del predetto documento di attuazione sarà realizzato entro e non oltre i 12 mesi dalla comunicazione dell'avvio delle attività.

ART. 4

Per la realizzazione del progetto il Ministero erogherà il contributo di € 1.780.000,00 (euro unmilionesettecentoottantamila/00) a valere sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'articolo. 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Tale contributo è posto a carico del Capitolo 7007 - spese per attività di ricerca, studio e sperimentazione - del predetto bilancio.

Tutti i pagamenti in favore del Comune saranno effettuati a mezzo mandati diretti con le seguenti coordinate bancarie: Tesoreria Comune di Benevento presso UNICREDIT- Codice ABI: 2008-Codice CAB: 15000 -N° conto: 10121699 -CIN: A.



ART. 5

L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) pagamento della prima anticipazione, pari al 50% dell'importo globale concesso su presentazione da parte del Comune di una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante, attestante l'avvenuto inizio delle attività;
- b) pagamento del secondo anticipo, pari al 30% dell'importo globale concesso, su presentazione da parte del Comune di una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante, nella quale sia attestato il superamento del 50% delle attività relative al progetto e il corrispondente utilizzo del 50% della quota precedentemente erogata e relativa relazione sui lavori svolti ed obiettivi raggiunti;
- c) pagamento del saldo (20%) a conclusione delle attività previste nel progetto, previa presentazione di una relazione sui lavori svolti e gli obiettivi raggiunti, del rendiconto delle spese sostenute con allegati i giustificativi di spesa e dopo gli esiti della verifica amministrativo-contabile da parte dei competenti uffici. Il rendiconto dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla chiusura delle attività.

ART. 6

Qualsiasi modifica al progetto di cui alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dal Ministero. Espressa richiesta dovrà essere fatta pervenire dal Comune alla competente Direzione Generale POF, almeno trenta giorni prima della modifica da apportare, al fine di consentire all'Ufficio di esprimersi in merito.

Il Ministero non riconoscerà le spese relative alla parte del progetto modificata senza autorizzazione.

ART. 7

Qualora il Comune non realizzi il progetto approvato, il Ministero potrà chiedere, oltre la restituzione della somma anticipata, anche gli interessi legali maturati dalla data d'erogazione dell'anticipo e la rivalutazione monetaria.

ART. 8


Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale, nonché ai principi di diritto amministrativo-contabile disciplinanti l'istituzione della concessione amministrativa.

ART. 9

La presente convenzione è esente da ogni tipo d'imposta e tassa, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978.

Letto, approvato e sottoscritto

p. IL MINISTERO
(Dr.ssa Vera Marincioni)



p. IL COMUNE
(Dottor Sandro Nicola D'Alessandro)

